

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1801

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RACITI, MIGLIORE, DANIELE FARINA, SCALFAROTTO, COCCIA**

Introduzione dell'articolo 608-*bis* del codice penale  
e altre disposizioni concernenti il reato di tortura

*Presentata il 12 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata nel 1984 e ratificata anche dall'Italia ai sensi della legge n. 498 del 1988, offre una precisa definizione di tortura, che questa proposta di legge ripropone, disponendo, all'articolo 4, che: « 1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.

2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità ».

Per le Nazioni Unite la definizione di tortura comprende quattro elementi: inflizione di un'acuta sofferenza fisica o psichica, responsabilità diretta di un funzionario dell'apparato pubblico, non liceità della sanzione e intenzionalità. Ad oggi Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria si sono dotati di una legge volta a garantire i propri cittadini, soprattutto quando detenuti, dagli abusi dell'autorità, mentre il nostro Paese non ha ancora provveduto.

Tale mancanza è gravemente lesiva della credibilità internazionale del nostro Paese e del rispetto dei diritti fondamen-

tali dei suoi cittadini. Ciò è ancora più grave se si tiene conto della drammatica condizione carceraria nel nostro Paese e della rottura del rapporto tra giovani generazioni e autorità, che si è determinata con i fatti di Genova 2001 e che è stata seguita da un insieme di casi, i più noti quelli di Stefano Cucchi e di Federico Aldrovandi, che mettono in luce quanto sia urgente ristabilire un equilibrio tra diritti della persona e autorità, che più volte ha ceduto.

Compito del Parlamento, dopo aver ratificato la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, approvato la legge contro il femminicidio e quella contro l'omofobia, è oggi quello di introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, il reato di tortura e le sanzioni a esso collegate.

L'introduzione di tale reato e l'individuazione di una fattispecie di tortura che fa riferimento alla definizione formulata dalle Nazioni Unite sono uno strumento indispensabile per ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, per limitare il numero preoccupante di abusi registrati negli anni e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Su queste linee sono state elaborate alcune proposte di legge d'iniziativa popolare, sostenute da un vasto cartello di organizzazioni e associazioni impegnate nei settori della giustizia, del carcere e

delle droghe: A buon diritto, ACAT Italia, L'Altro diritto, Associazione 21 luglio, Associazione difensori di ufficio, A Roma, insieme – Leda Colombini, Antigone, ARCI, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Consiglio italiano per i rifugiati – CIR, CGIL, CGIL-FP, Conferenza nazionale volontariato giustizia, CNCA, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Fondazione Giovanni Michelucci, *Forum* droghe, *Forum* per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per i diritti di cittadinanza attiva ONLUS, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Itaca, Libertà e giustizia, LILA ONLUS – Lega italiana per la lotta contro l'Aids, Medici contro la tortura, Naga, Progetto diritti, Ristretti orizzonti, Rete della conoscenza, Società della ragione, Società italiana di psicologia penitenziaria, Unione Camere penali italiane, VIC – Volontari in carcere.

I presentatori della presente proposta di legge, che riprende uno dei testi d'iniziativa popolare, si sono impegnati a presentare anche le ulteriori proposte della campagna « Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carcere, droghe » con l'auspicio che i temi della giustizia e del carcere vengano al più presto affrontati in modo organico e complessivo dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 608-*bis.* — (*Tortura*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. La pena è raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente ».

## ART. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale.



\*17PDL0059690\*